

Italia - Tribunale di Brescia

# Segregazione di partecipazione sociale in trust e clausola di prelazione statutaria

Partecipazione sociale - segregazione in trust - clausola statutaria di prelazione - annotazione nel libro soci - ricorso ex art. 700 c.p.c. - ammissibilità

Può essere ordinata in via d'urgenza l'annotazione nel libro soci del trasferimento della partecipazione azionaria a nome del trustee, non essendo ostativa la clausola di prelazione statutaria che si riferisce espressamente ai soli casi di vendita delle azioni, ossia a un negozio traslativo caratterizzato da onerosità e fungibilità dell'acquirente, in cui non rientra la segregazione della partecipazione in trust, che comporta un trasferimento *inter vivos* della proprietà delle azioni privo di corrispettivo e avente una causa propria estranea alla vendita.

■ Tribunale di Brescia, Sez. specializzata in materia di imprese, A.A. Baldissera, G., 30 settembre 2014, n. 2846 - [In. S.r.l. e Co. S.p.A. e G.A. S.p.A.]

## TESTO DELLA SENTENZA

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

I ricorrenti In. S.r.l., Co. S.p.A. e (...) hanno chiesto l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., con cui si ordini alla resistente GA. S.p.A. di iscrivere nel libro soci la predetta società In. S.r.l., nella sua qualità di trustee del "Tr.". A tal fine espongono quanto segue.

Il signor (...) con atto notarile del 18.2.2011 (doc. 4 ric.), ha istituito un trust denominato "Tr.", indicando come trustee la società In. S.r.l. Successivamente sono state conferite nel fondo del Tr. nn. 1.262.959 azioni ordinarie, rappresentate dai certificati n. 24 e 31 - già intestate fiduciariamente dal signor (...) alla Co. S.p.A. (cfr. mandato fiduciario, doc. 1 ric.) - mediante girate dei titoli (docc. 3 ric.) da quest'ultima società fiduciaria a favore della In. S.r.l., in qualità, appunto di trustee. I ricorrenti hanno reiteratamente chiesto (cfr. missive in atti) a GA. S.p.A. di procedere ex art. 2355 c.c. all'annotazione del trasferimento nel libro soci, e quest'ultima si sarebbe illegittimamente rifiutata, impedendo così a In. S.r.l. l'esercizio dei diritti sociali, e in particolare, l'intervento in assemblea; chiedono dunque che il Tribunale, stante l'urgenza, ordini ex art. 7000 c.p.c. la suddetta iscrizione.

La società GA. S.p.A. si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando come il predetto trasferimento delle azioni a favore di In. S.r.l. sia avvenuto in violazione della clausola di prelazione prevista nell'art. 7 dello statuto sociale e dunque debba considerarsi inefficace nei confronti della società.

La clausola in questione ha il seguente tenore: "Art. 7) - le azioni possono essere liberamente trasferite per atto tra vivi salvo il diritto di prelazione e favore degli altri azionisti in rapporto alle azioni possedute. L'anzidetto diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro trenta giorni dalla data di spedizione della raccomandata contenente l'offerta di vendita con le relative modalità. Nel caso in cui non dovessero esercitare il diritto di prelazione, essa potrà essere esercitata per tutte le azioni poste in vendita dai rimanenti azionisti, e solo nel caso che nessun azionista eserciti detto diritto le azioni potranno essere vendute a terzi" (cfr. doc. 8 ric.).

Una corretta interpretazione della citata clausola porta ad escludere che il trasferimento in questione rientri nella prelazione statutaria.

La clausola si riferisce espressamente, nel suo inequivoco e insuperabile tenore letterale, alle sole ipotesi di vendita delle azioni, ossia ad un negozio traslativo

caratterizzato da onerosità e fungibilità dell'acquirente, prevedendo così unicamente la c.d. prelazione propria, connotata, secondo la ricostruzione della dottrina, dalla parità di condizioni. In detta ipotesi non può dunque evidentemente rientrare il conferimento in trust, trattandosi di un trasferimento privo di corrispettivo e avente una sua causa propria, estranea alla vendita.

Né può ammettersi, come invece preteso dalla società convenuta, un'interpretazione estensiva della clausola di prelazione, poiché, derogando quest'ultima al principio della libera circolazione delle azioni, che connota precipuamente il tipo societario della società per azioni (cfr., per le differenze di regime rispetto alle S.r.l., gli artt. 2355 e 2469 c.c.), va interpretata restrittivamente, ricomprendendosi solo le ipotesi espressamente previste. L'applicazione anche ai negozi a titolo gratuito o con prestazioni infungibili (c.d. prelazione impropria) avrebbe dunque richiesto una espressa previsione e regolamentazione statutaria (cfr., sul punto, Cass. n. 93/1981). Da ultimo, non può condividersi neppure la tesi della resistente secondo cui dovrebbero in subordine applicarsi le altre disposizioni del citato art. 7 dello statuto, che prevedono limiti ulteriori per l'ipotesi di costituzione di vincoli sulle azioni o di loro trasferimento *mortis causa* (cfr., statuto cit.).

È infatti evidente che con il conferimento in trust si è verificato un vero e proprio trasferimento *inter vivos* della proprietà delle azioni, avente natura diversa sia dalla

mera costituzione di vincoli che dalla vicenda successoria a causa di morte di un socio.

Sussiste altresì il *periculum in mora*, dovendosi con urgenza ovviare alla perdurante opposizione di GA. S.p.A. che, pacificamente, sta impedendo a In. S.r.l. l'esercizio di qualsivoglia diritto sociale e rifiuta l'iscrizione nel libro soci.

In accoglimento del ricorso va dunque ordinato a GA. S.p.A. di procedere alla immediata annotazione nel libro dei soci del trasferimento della partecipazione azionaria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 669-*octies* e 700 c.p.c.,

- ordina a Ga. S.p.A. di annoiare immediatamente nel libro dei soci il trasferimento della partecipazione azionaria di cui al ricorso, da Co. S.p.A. a In. S.r.l., nella propria qualità di trustee del "Tr.";

- condanna la resistente a rimborsare a controparte le spese di lite, liquidate in euro 948,00 per anticipazioni ed euro 645,00 per compenso professionale, oltre a rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.